

**COMUNE DI
GRESSONEY-LA-TRINITÉ**
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ECONOMATO**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 12.03.2001
Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 31.07.2023
Aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 21.02.2024

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 1 - Istituzione del servizio economato

1. Il Comune di Gressoney-La-Trinité istituisce, in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, un servizio economato, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare e la gestione dei beni mobili.
2. A tale servizio è preposto quale responsabile un dipendente comunale, individuato con provvedimento del Sindaco, che assume la qualifica di “econo^mo”.
3. Tale responsabile non ha l’obbligo di prestare cauzione per la gestione del servizio.

Art. 2 - Competenze

1. Le competenze dell’econo^mo sono quelle risultanti dal presente regolamento nonché quelle eventualmente contenute in altri atti regolamentari dell’Amministrazione comunale.
2. All’econo^mo fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili minori e dei consegnatari dei beni.

Art. 3 - Attività del servizio economato

1. Il servizio di economato assicura tutte le riscossioni e pagamenti ad esso affidati, e provvede, ove non diversamente stabilito:
 - a) alla riscossione di:
 - ⇒ rendite patrimoniali occasionali;
 - ⇒ diritti di segreteria, stato civile ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio;
 - ⇒ oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze dell’Amministrazione;
 - ⇒ corrispettivo per la cessione in uso di strutture, campi sportivi ed immobili comunali gestiti direttamente;
 - ⇒ depositi provvisori dei partecipanti ad aste e licitazioni e deposito tasse contrattuali, diritti o altro relativi alle aggiudicazioni definitive;
 - ⇒ proventi derivanti dalla vendita di oggetti e/o di mobili dichiarati fuori uso e/o di materiali di magazzino;
 - ⇒ proventi delle affissioni pubbliche e/o di pubblicità e/o occupazione suolo pubblico;
 - b) al pagamento delle spese relative a:
 - ⇒ agli acquisti ed alle forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;

- ⇒ all'acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi al fine di assicurarne la buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento dei compiti d'istituto;
- ⇒ alla riparazione e manutenzione di tutti i mezzi di trasporto del Comune, comprese le tasse di circolazione, nonché l'acquisto dei materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti, necessari, ed alla gestione dei mezzi stessi;
- ⇒ al servizio di autotrasporto degli amministratori e dei dipendenti comunali per comprovati motivi di servizio, compresi il rimborso di biglietti autostradali, ferroviari e pasti;
- ⇒ agli abbonamenti ed agli acquisti di pubblicazioni periodiche, giornali, riviste, Gazzetta Ufficiale, banche dati, software, di pubblicazioni necessarie per i vari servizi, di libri;
- ⇒ oneri e quote di iscrizione per la partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio;
- ⇒ alle operazioni riguardanti gli oggetti rinvenuti a norma degli artt. 927, 928 e 929 del Codice Civile;
- ⇒ noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
- ⇒ accertamenti sanitari per il personale dell'Ente;
- ⇒ quote di adesione alle Associazioni tra gli Enti Locali;
- ⇒ imposte e tasse a carico dell'Ente ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili;
- ⇒ spese postali, telegrafiche e per acquisto carta e valori bollati, spese contrattuali e di registrazione;
- ⇒ alla fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; alle predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- ⇒ alla alienazione o distruzione del materiale dichiarato fuori uso;
- ⇒ spese di rappresentanza, che possono riferirsi a: doni e omaggi di modesta entità in favore di soggetti estranei all'ente, forme varie di ospitalità dei soggetti succitati, congressi, convegni, cerimonie, manifestazioni ecc.. Altre spese di natura discrezionale che non costituiscano meri atti di liberalità;
- ⇒ spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
- ⇒ spese d'urgenza in caso di calamità naturali;
- ⇒ spese da effettuarsi su ordinanze del sindaco in occorrenze straordinarie e per le quali sia inevitabile il pagamento immediato.

2. Ciascuna spesa, singolarmente considerata, viene effettuata nel limite massimo di euro 700,00, salvo casi riguardanti speciali anticipazioni derivanti dal rispetto di obblighi di legge, di regolamento, di provvedimenti degli organi elettivi dell'ente o previamente autorizzate con apposito provvedimento del responsabile di spesa.

Art. 4 - Scritture contabili

1. Per la riscossione di proventi e diritti e per i pagamenti di cui al precedente articolo 3, l'economista dovrà tenere sempre aggiornati appositi documenti, prodotti anche in via informatica, quali:
 - registro generale delle riscossioni;
 - bollettario delle quietanze rilasciate per le riscossioni effettuate (ove siano state richieste);

- bollettario dei buoni emessi avente valore di registro dei buoni emessi.
2. Le somme riscosse dovranno essere versate alla Tesoreria dell'Ente.
 3. L'economo non potrà utilizzare le somme riscosse per il pagamento delle spese.

Art. 5 - Anticipazioni

1. Il fondo economale è pari a euro 12.000,00 annui. Per svolgere l'ordinario servizio economale, viene disposta a favore dell'economo, all'inizio di ogni anno, una anticipazione dell'ammontare di euro 3.000,00, pari al presunto fabbisogno di un trimestre, di cui l'economo diviene depositario e responsabile e ne rende conto.
2. Detta anticipazione sarà effettuata a carico del titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", del relativo bilancio.
3. L'anticipazione potrà essere eventualmente aumentata con deliberazione motivata dell'organo esecutivo. Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, da autorizzare di volta in volta ad opera del responsabile di spesa o da provvedimenti degli organi elettivi dell'ente, indicando anche le modalità di rendicontazione.
4. Sia l'Amministrazione che l'economo non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, uso diverso da quello per cui vennero concesse.

Art. 6 - Gestione dei fondi

1. Il responsabile di spesa con propria determinazione, impegna i fondi necessari per la gestione del servizio, sugli interventi di spesa del bilancio di competenza.
2. L'economo, nel rispetto del presente regolamento e degli obiettivi e direttive del responsabile di spesa, provvede all'effettuazione delle spese attinenti al servizio, relativo mediante emissione di buono.
3. Nessun buono d'ordine potrà essere emesso in assenza di disponibilità:
 - a) del fondo economale di cui al precedente articolo 5;
 - b) dell'impegno di spesa di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 7 - Rendiconto delle spese. Chiusura dell'esercizio

1. L'economo, cessata la causa dell'anticipazione o quando si renda necessario per reintegrare il fondo ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, dovrà redigere il rendiconto documentato delle spese sostenute con i mandati di anticipazione.
2. La presentazione del rendiconto da parte dell'economo, è presupposto indispensabile per il discarico delle somme. Il responsabile del servizio finanziario disporrà l'emissione dei mandati sui rispettivi conti di spesa per il reintegro della anticipazione, correggendo eventuali errori emersi dal controllo tecnico.

3. Alla fine dell'esercizio comunque l'economista rimborserà l'anticipazione avuta con reversale sul rispettivo capitolo del titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" per rimborso di anticipazione.

Art. 8 - Fondi economali

1. Per far fronte ad eventuali spese non comprese tra quelle indicate dal precedente articolo 3 che, per la particolare natura delle prestazioni o forniture richiedano il pagamento in contanti, è affidata all'economista con apposito atto del responsabile di spesa, la gestione di specifiche anticipazioni.
2. Tali fondi saranno imputati all'apposito intervento. In questo caso, la funzione dell'Economista sarà limitata alla materiale riscossione della somma liquida, al pagamento del fornitore, al ritiro e verifica della relativa documentazione (fattura per esempio) ed alla presentazione del "rendiconto" al responsabile. Nel caso l'importo sia insufficiente, l'economista provvederà, per la differenza, ad utilizzare i fondi ordinari di economato; nel caso l'anticipazione risultasse eccedente alla spesa effettivamente sostenuta, l'economista provvederà al versamento dell'eccedenza al Tesoriere, avvisando il responsabile di spesa.
3. I fondi economali di cui al presente articolo sono utilizzati entro il termine dell'esercizio finanziario di costituzione.

Art. 9 - Ordinazione di spese

1. L'economista, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza nella disponibilità dei fondi assegnati.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di speciali buoni da staccarsi da un bollettario in duplice copia emessi dall'economista.
3. Ciascun buono deve indicare l'oggetto e la motivazione della spesa, la persona del creditore, la somma ad esso dovuta e deve essere altresì corredato dagli eventuali documenti giustificativi.

Art. 10 - Responsabilità dell'economista

1. L'economista è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbia ottenuto regolare scarico.
2. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Art. 11 - Controllo del servizio di economato

1. La vigilanza sulla gestione dei fondi attribuiti al servizio di economato spetta all'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente.
2. All'uopo l'economista dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione ed i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

3. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economista, il Segretario dell'Ente lo fa compilare d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.
4. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'Economista. In caso di sua momentanea assenza, anche per i congedi ordinari, il sindaco provvede a nominare un sostituto e l'economista provvederà al passaggio delle consegne. Anche in questo caso il titolare dell'ufficio economato resta responsabile della rendicontazione di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 - Rendicontazione generale annuale

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista rende il "conto" della propria gestione.
2. L'economista dovrà allegare al proprio rendiconto annuale tutti i rendiconti effettuati durante l'esercizio corredati dalla documentazione giustificativa della gestione.

Art. 13 - Oggetti smarriti

1. L'economista è il depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono consegnati agli uffici comunali, in attesa che si rintracci il legittimo proprietario.
2. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al codice civile, artt. 927 e seguenti.

Art. 14 - Consegna dei materiali

1. L'economista è consegnatario dei beni mobili, impianti, arredi, suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc... degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui provvede l'ente.
2. L'economista sovrintende tutti gli eventuali sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.
3. Egli, nella sua qualità di consegnatario, ha l'obbligo di curare unitamente al dipendente addetto al singolo servizio affidatario dei beni mobili facenti parte di quel servizio, la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo alle segnalazioni del caso, qualora siano necessari interventi esterni per la buona conservazione degli stessi.

Art. 15 - Acquisto di nuovi materiali

1. Qualunque oggetto, mobile o suppellettile di nuova acquisizione, che vada soggetto all'obbligo della inventariazione, deve essere assunto in carico dall'economista e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario relativo.
2. I mobili e gli oggetti in dotazione agli uffici o ai servizi saranno affidati, a mezzo di verbale di consegna, ai rispettivi capi uffici, capi servizio o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.

3. Ogni spostamento delle assegnazioni ai sub-consegnatari dovrà essere segnalato all'economista.
4. Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economista, al conseguente passaggio dei beni al nuovo sub-consegnatario, previa verifica della consistenza degli stessi.

Art. 16 - Agenti contabili minori

1. Con apposita deliberazione dell'organo esecutivo l'Ente può attribuire la gestione di modestissime disponibilità di cassa anche ad agenti contabili minori, esclusivamente per l'esercizio di indispensabili funzioni legate all'attività di competenza dei relativi servizi.
2. A tali soggetti si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.
3. Nell'utilizzo dei fondi ad essi assegnati, gli agenti contabili minori sono soggetti al controllo dell'economista ed a costui presentano il rendiconto della propria gestione di cassa.

Art. 17 - Sanzioni civili e penali

1. A prescindere dalle responsabilità penali nelle quali può incorrere l'economista, esso è soggetto, oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell'Ente, a tutte quelle particolari responsabilità previste dalle vigenti leggi per i contabili.

Art. 18 - Normativa transitoria

1. Fino all'individuazione ad opera del Sindaco di cui all'articolo 1, comma 2, continuerà pienamente ad operare l'attuale economista.
2. I riferimenti monetari richiamati nel presente regolamento si intendono applicati nel corrispondente valore in Euro.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono fatti salvi gli atti adottati nell'ambito della gestione del servizio di economato, se non in contrasto con il presente regolamento.

--==ooOoo==--

SOMMARIO

- Art. 1** Istituzione del servizio economato
- Art. 2** Competenze
- Art. 3** Attività del servizio economato
- Art. 4** Scritture contabili
- Art. 5** Anticipazioni
- Art. 6** Gestione dei fondi
- Art. 7** Rendiconto delle spese. Chiusura dell'esercizio
- Art. 8** Fondi economali
- Art. 9** Ordinazione di spese
- Art. 10** Responsabilità dell'economo
- Art. 11** Controllo del servizio di economato
- Art. 12** Rendicontazione generale annuale
- Art. 13** Oggetti smarriti
- Art. 14** Consegna dei materiali
- Art. 15** Acquisto di nuovi materiali
- Art. 16** Agenti contabili minori
- Art. 17** Sanzioni civili e penali
- Art. 18** Normativa transitoria
- Art. 19** Entrata in vigore